



Studio Pellegrinelli
DOTTORE COMMERCIALISTA

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 3/2024
AI CLIENTI DELLO STUDIO

Castegnato, 08/01/2024

Oggetto: LE NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2024 (Legge 30.12.2023 n. 213) - in vigore dal 01 gennaio 2024.

È stata pubblicata sulla G.U. del 30 dicembre 2023 la “Finanziaria 2024”, di cui si riportano le principali novità fiscali, entrate in vigore dal 01.01.2024, salvo diversa specifica disposizione.

Seguiranno nei prossimi giorni circolari specifiche su novità in materia di tassazione immobiliare e di c.d. “rottamazione del magazzino”.

WELFARE AZIENDALE

È confermato che per il 2024, in deroga a quanto previsto dall'art. 51, comma 3, TUIR in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti/servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a € 258.23 nel periodo d'imposta, non concorrono a formare il reddito, **entro il limite complessivo di € 1.000**:

- il valore dei beni ceduti/servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
- le somme erogate/rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica/gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il predetto limite è aumentato a € 2.000 (per il 2023 il limite era fissato a € 3.000) per i lavoratori dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati.

Per l'operatività dell'aumento del limite a € 2.000 è necessario che il lavoratore dipendente dichiari al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.

RITENUTA BONIFICI SPESE DI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

È confermato l'aumento dall'8% all'11% della ritenuta che banche/Poste sono tenute ad operare all'atto dell'accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l'ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio/risparmio energetico.

Detto aumento opererà a decorrere dal 01.03.2024.

RITENUTA ALLA FONTE AGENTI DI ASSICURAZIONE

E' confermata la soppressione dell'esenzione dall'applicazione della ritenuta a titolo d'acconto per le provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

Pertanto, anche per tali provvigioni, dal 01.04.2024, è applicabile la ritenuta a titolo d'acconto del 23% sulla base imponibile pari al 50% (ovvero 20% se l'intermediario comunica al committente/preponente/mandante di

Massimo Pellegrinelli

Dottore Commercialista
e Revisore legale

📍 Via della Baitella, 2
25045 Castegnato (Bs)

☎ 030 642478 - 030 643352

☎ 030 641686

✉ pellegrinelli@studio-pellegrinelli.it

🌐 www.studio-pellegrinelli.it



Studio Pellegrinelli

DOTTORE COMMERCIALISTA



avvalersi in via continuativa di dipendenti o terzi);

IVIE E IVAPE

Sono confermati l'aumento dallo 0,70% all'1,00% dell'aliquota relativa all'IVIE e la fissazione nella misura del 4 per mille annuo del valore effettivo dei prodotti finanziari dell'aliquota relativa all'IVAPE qualora gli stessi siano detenuti in Stati/territori con regime fiscale privilegiato individuati dal DM 4.5.99.

ASSICURAZIONE RISCHI CATASTROFALI

E' confermato l'obbligo per le imprese, con sede legale in Italia/sede legale all'estero con stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro Imprese, di stipulare entro il 31.12.2024 contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'art. 2424, comma 1, C.c. Sezione Attivo, voce B-11, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici quali sismi/alluvioni/traneri/inondazioni/erosioni.

Del mancato rispetto del predetto obbligo si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici.

Il predetto obbligo non interessa le imprese i cui immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione. Le imprese di assicurazione possono offrire la copertura in esame sia assumendo direttamente l'intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese.

ESTENSIONE BONUS CARBURANTE AUTOTRASPORTO BENI CITERZI ALLE SPESE LUGLIO 2022

E' prevista l'estensione alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 del contributo di cui al c.d. "Decreto Aiuteri" del 2022, riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima del 12% della spesa sostenuta a favore delle imprese.

- * esercenti l'attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t;
- * iscritte nell'Albo autotrasportatori di beni per citerzi;

Il bonus in esame:

- * è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24 ed operano i seguenti limiti:
 - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti;
 - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
- * è tassato ai fini IRPEF/IRRS/IRAP;
- * rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi;
- * non è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.

COMPENSAZIONE MOD. F24

CREDITI PREVIDENZIALI/INAIL

E' confermato che dal 01.07.2024 anche ai fini dell'utilizzo in compensazione tramite mod. F24 dei crediti previdenziali sussiste l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate.

Massimo Pellegrinelli
Dottore Commercialista
e Revisore legale

📍 Via della Baitella, 2
25045 Castegnato (Bs)

☎ 030 642478 - 030 643352

☎ 030 641686

✉ pellegrinelli@studio-pellegrinelli.it

🌐 www.studio-pellegrinelli.it



Studio Pellegrinelli
DOTTORE COMMERCIALISTA



L'utilizzo è consentito a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

inoltre è stabilito che la compensazione dei crediti INPS di qualsiasi importo va effettuata a decorrere dai seguenti momenti, differenziati a seconda del soggetto.

SUGETTO	DECORRENZA UTILIZZO COMPENSAZIONE CREDITI INPS
Datore di lavoro non agricolo	<ul style="list-style-type: none">* Dal 10° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge ovvero dal 15° giorno successivo alla relativa presentazione (se tardiva), ovvero* dalla data di notifica delle note di rettifica passive.
Datore di lavoro agricolo che versa la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola	Dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge.
Lavoratore autonomo iscritto alla Gestione IVS artigiani e commercianti / Gestione separata INPS	Dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

La compensazione è esclusa per le aziende committenti relativamente ai compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata.

Inoltre è stabilito che la compensazione dei crediti INAIL, di qualsiasi importo, può essere effettuata a condizione che i crediti certi, liquidi ed esigibili siano registrati negli archivi dell'Istituto.

ISCRIZIONE A RUOLO SUPERIORE A € 100.000

Dal 01/07/2024 è confermata l'esclusione della possibilità di compensazione nel mod. F24 dei crediti tributari/contributivi in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all'Agente della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000 per i quali:

- * i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti; ovvero
- * non siano in essere provvedimenti di sospensione.

L'impossibilità di compensazione viene meno a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È confermata la riproposizione della rideterminazione del costo di acquisto di:

- * terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed emfiteusi;
- * partecipazioni (anche possedute a titolo di proprietà o usufrutto), anche negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

I terreni/partecipazioni devono essere posseduti alla data del 1.1.2024, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2024 il termine entro il quale provvedere.

Massimo Pellegrinelli
Dottore Commercialista
e Revisore legale

📍 Via della Baitella, 2
25045 Castegnato (Bs)

☎ 030 642478 - 030 643352

☎ 030 641686

✉ pellegrinelli@studio-pellegrinelli.it

🌐 www.studio-pellegrinelli.it



Studio Pellegrinelli
DOTTORE COMMERCIALISTA

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva pari al 10% (unica soluzione i prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo). In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

ISCRIZIONE A REGIME DAL 2024

È confermato il riconoscimento a regime dal 2024 dell'indennità straordinaria di continuità retributiva e operativa (ISCRIO), a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo ex art. 53, comma 1, l. 30. In particolare i predetti soggetti devono rispettare i seguenti requisiti:

- * non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
 - * non essere beneficiari di Assegno di inclusione di cui al DL n. 46/2023.
- I predetti requisiti devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità;
- * aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
 - * aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a € 12.000, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT rispetto all'anno precedente;
 - * essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
 - * essere titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

Per usufruire dell'indennità in esame il lavoratore deve presentare all'INPS, in via telematica, entro il 31.10 di ciascun anno di fruizione un'apposita domanda. L'indennità in esame è pari al 20%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei 2 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda. La stessa è erogata per 6 mensilità, non comporta accredito di contribuzione figurativa e non può superare € 600 mensili ed essere inferiore a € 200 mensili.

Per far fronte agli oneri derivanti dal riconoscimento a regime dell'indennità in esame è previsto un aumento dal 2024 dello 0,35% dell'aliquota contributiva per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo (l'aliquota sarà pertanto pari al 26,07%).

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Con i migliori saluti.

(Dr. Massimo Pellegrinelli)

Massimo Pellegrinelli
Dottore Commercialista
e Revisore legale

📍 Via della Baitella, 2
25045 Castegnato (Bs)

☎ 030 642478 - 030 643352

📠 030 641686

✉ pellegrinelli@studio-pellegrinelli.it

🌐 www.studio-pellegrinelli.it